

Prevenzione del contagio da COVID-19, Draghi firma il Dpcm

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Le disposizioni del [DPCM](#) si applicano **dalla data del 6 marzo 2021**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. **Confermato, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.**

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

Zone bianche

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “*tavolo permanente*” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Scuola

Zone rosse

Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle

I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

1. nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;
2. nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;
3. nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Musei, teatri, cinema e impianti sportivi

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Attività commerciali

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.

Servizi alla persona

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti da e per l'estero

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti "COVID tested". A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito

l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Tavolo di confronto con le regioni

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Entrata in vigore

Le disposizioni del [DPCM](#) si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, ad eccezione dell'articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Documenti

- [Dpcm 2 marzo 2021](#)

Il [D.P.C.M. del 2 marzo 2021](#) (pubblicato nel *Supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021*) detta misure **applicabili dalla data del 6 marzo 2021**,

in sostituzione di quelle del [D.P.C.M. del 14 gennaio 2021](#), **ed efficaci fino al 6 aprile 2021**, fatta eccezione per l'art. 7 (relativo alle misure concernenti la zona "*bianca*") che si applica dalla data del 3 marzo 2021.